

3283/13

xCentrale



N. 3283/2013	Sen.
N. 3182/2013	Resp.
N.	F.N.

T. BUSTO A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile-RG 1748/2011

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Maria Rosaria Sodano	Presidente
Dott.ssa Carla Romana Raineri	Consigliere relatore
Dott. Domenico Bonaretti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso da:

Logos Finanziaria SpA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorenzo Bertona ed Emanuele Grippo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, giusta delega a margine dell'atto di appello

Appellante

Contro

Spitaleri Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Farinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Franchi in Milano, via Cadore n. 6, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di appello

Appellata ed appellante incidentale

N. 1768/11

L'appellante così

CONCLUDE

Contrariis reiectis e previe le declaratorie juris che del caso, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame:

- **in via principale:**
 - dichiarare viziata in fatto e diritto l'ordinanza decisoria 5.4.11 ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Distaccata di Saronno, per i motivi di cui ^{all'atto di Appello} in premessa riformandola;
 - conseguentemente, dichiarare che gli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 15279QNO sono legali e per l'effetto:
 - dichiarare valide ed efficaci nei confronti dell'appellata le clausole del contratto n. 15279QNO relative agli interessi;
 - dichiarare che la sig.ra Spitaleri Francesca è tenuta a corrispondere alla Logos tutte le somme pattuite nel detto contratto di finanziamento e ciò sino all'esatto adempimento dello stesso;
 - condannare parte appellata al pagamento sia delle spese della CTU di primo grado, che delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- **sempre in via principale:** rigettare l'appello incidentale formulato da Spitaleri Francesca, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui agli atti di primo e secondo grado;
- emettere ogni altra statuizione e declaratoria che del caso.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE I

R.G.A. N° 1748/2011 - Consigliere Istruttore d.ssa Raineri

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la signora SPITALERI FRANCESCA con l'avv. Massimiliano Farinelli

- appellata ed appellante incidentale -

CONTRO

LOGOS FINANZIARIA S.P.A. con gli avv.ti Fiorenzo Bertona ed Emanuele Grippo

- appellante -

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

1) IN ORDINE AL CONTRATTO DI PRESTITO N. 15279QNO:

- **in via principale:** rigettare l'appello proposto da Logos Finanziaria in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- **in subordine:** nel denegato caso di accoglimento dell'appello proposto da Logos Finanziaria e, in accoglimento dell'appello incidentale:
 - a) accertare e dichiarare che il contratto di prestito n. 15279QNO è nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950;
 - b) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto, dedotte le n. 28 rate già versate pari a complessivi € 8.736,00, ammonta alla data del 28.2.2011 ad € 10.604,77 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
 - c) disporre ex art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 che la signora Spitaleri provveda alla restituzione del capitale residuo pari ad € 10.604,77 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 92 rate di € 115,27 ciascuna da corrispondersi alle

scadenze mensili previste in contratto a partire dal 31.3.2011 o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo senza maggiorazione alcuna di interessi;

2) IN ORDINE AL CONTRATTO DI PRESTITO N. 15474QNO: in accoglimento dell'appello incidentale a parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. resa il 5.4.2011 dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Distaccata di Saronno:

a) accertare e dichiarare che il contratto di prestito n. 15474QNO è nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950;

b) accertare e dichiarare che il capitale residuo dovuto, dedotte le n. 29 rate già versate pari a complessivi € 9.019,00, ammonta alla data del 28.2.2011 ad € 12.472,38 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;

c) disporre ex art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 che la signora Spitaleri provveda alla restituzione del capitale residuo pari ad € 12.472,38 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, in n. 91 rate di € 130,06 ciascuna da corrispondersi alle scadenze mensili previste in contratto a partire dal 31.3.2011 o secondo quel diverso piano di ammortamento ritenuto equo senza maggiorazione alcuna di interessi;

- in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di C.T.U. di primo grado e a rifondere le spese, diritti ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Busto Arsizio, sez. di Saronno, nel contraddittorio fra Spitaleri Francesca (ricorrente) e Logos Finanziaria SpA (resistente),

- i) dichiarava nulle le clausole del contratto di finanziamento n. 15279QNO relative agli interessi;
- ii) dichiarava Spitaleri Francesca tenuta a pagare, alla data del 30.11.2010, alla Logos Finanziaria, la somma di € 11.852,77 alle scadenze residue di contratto;
- iii) rigettava le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- iv) disciplinava, di conseguenza, le spese processuali;
- v) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione in merito al reato di usura.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello la Logos Finanziaria.

Lamenta l'appellante, con ampie argomentazioni, la erroneità del *decisum* per avere il giudice di primo grado considerato rilevante, ai fini del calcolo del tasso soglia, il costo dell'assicurazione finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo.

Si è costituita la parte appellata contestando il fondamento della proposta impugnazione, della quale ha domandato il rigetto, e proponendo appello incidentale volto all'accoglimento delle domande disattese dal primo giudice.

La Corte, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 7.5.2013 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'appello principale di Logos Finanziaria SpA

La determinazione del tasso ai fini della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Ritiene la Corte che, in tale prospettiva, debba essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo,



atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante.

Devono, infatti, ritenersi rilevanti, ai fini della integrazione della fattispecie dell'usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l'erogazione del credito (cfr. Cass. pen. n. 12028/10 e Cass. pen n. 28743/10)..

Le direttive e le istruzioni della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali, non essendo fonti normative.

Non senza rilevare che le nuove istruzioni della Banca d'Italia (a partire dall'agosto 2009) includono anche il costo relativo alle polizze assicurative nel calcolo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, con ciò avvalorando la tesi accolta in via interpretativa dal primo giudice.

Sull'appello incidentale proposto da Spitaleri Francesca

Relativamente al contratto di prestito n. 15279QNO, l'appello incidentale riveste carattere subordinato e deve pertanto ritenersi assorbito nella pronuncia di rigetto dell'appello principale.

Relativamente al contratto di prestito n. 15474QNO, osserva la Corte che, in difetto di una specifica previsione normativa, la asserita violazione dell'art. 39 D.P.R. n. 180/50 non possa essere sanzionata con la declaratoria di nullità del contratto.

La nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa presuppone violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto.

Trattasi, nella specie, di violazione di norme comportamentali che possono giustificare al più il risarcimento/ristoro del danno subito, costituito delle quote della commissione distributiva e dei premi assicurativi corrispondenti al periodo che intercorre tra il rinnovo *ante tempus* ed il termine iniziale legale previsto per l'estinzione e il rinnovo.

Quanto alle spese della CTU, esse sono state poste per intero a carico di Logos Finanziaria e non v'è quindi interesse al proporre appello incidentale sul punto..

Quanto alla parziale compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di prime cure, la statuizione deve considerarsi del tutto corretta e condivisibile, essendo stata la Spitaleri parzialmente soccombente rispetto al *petitum* dedotto in primo grado, confermato da questa Corte.



La reciproca soccombenza in questo grado giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

respinge l'appello principale proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 5.4.2011 nel procedimento sub RG..427/10;

respinge l'appello incidentale proposto da Spitaleri Francesca;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 17.7.2013.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



cloudfinance
Software Analisi Finanziaria

IL FUNZIONARIO
Mania C.  GERIC

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPT. I
Dati: 17/07/2013
Oggi: 22 AGO. 2013

IL FUNZIONARIO
Mania C.  GERIC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione di Saronno-

N. _____
N. 427 / 10 Reg. Gen.
N. _____ Cron.
N. 965 / 11 Rep.

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice Giuseppe Limongelli ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DECISORIA ex art 702 ter cpc

nella causa n° 427/2010 R.G. promossa con ricorso notificato il 26.5.2010

D A

SPITALERI FRANCESCA rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Farinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega a margine di ricorso

ATTORE

C O N T R O

impresa "LOGOS FINANZIARIA spa" corrente in Borgomanero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Cinzia La Cava e Fiorenzo Bertona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

Oggetto: nullità contratto

Le parti concludevano come da ricorso, così in sintesi:

Conclusioni attore:

Accertare che il tasso di interesse nel contratto 15279 era usurario. Accertare che il residuo netto alla data del 10.5.2010 era pari ad € 13.724,77. In subordine: accertare la nullità del contratto, per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950. Dichiarare la nullità del contratto n. 15474 per nullità in relazione alla detta disposizione.

Svolgimento del processo

Con ricorso l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il tasso di interesse nel contratto 15279 era usurario e pertanto il residuo netto a debito dell'attore alla data del 10.5.2010 era pari ad € 13.724,77 ovvero, in subordine andava accertata la nullità del contratto, per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950 e così andava Dichiarata la nullità del contratto n. 15474 per nullità in relazione alla detta disposizione.

Il convenuto si costituiva eccependo che la domanda era infondata.

La causa veniva decisa ex art. 702 ter c.p.c..

Motivi della decisione


Rilevato che:

va subito chiarito che questo giudice, quando dispose con riservata datata 25.9.2010 la consulenza tecnica senza mutare il rito, ciò fece ritenendo che ciò poteva fare ai sensi dell'art. 703 ter comma 4° in quanto tale consulenza era atto di istruzione sommario che non necessitava della conversione del rito ex art 703 ter comma 2° cpc;

ciò premesso;
nel merito va chiarito che qui in questione sono due contratti di mutuo quello concluso dall'attore col convenuto n. 15279QNO (doc. 3 attore) -già contratto concluso dall'attore con la società Ecla n. 990235339 (doc. 2 attore) e quello concluso dall'attore col convenuto n. 15474QNO (doc. 9 attore) in sostituzione di quello concluso dall'attore con la società Unifin spa (doc. 1 attore);
orbene per il primo l'attore eccepiva che era previsto un tasso usurario e per il secondo che era nullo, come infra si dirà;
in ordine al primo contratto (docc. 3-2 attore) si osserva quanto segue;
ad avviso del convenuto nel calcolo del saggio soglia non rientrava la somma dovuta per costi e spese (pagina 4 comparsa di risposta) ed in particolare il costo per l'assicurazione;
orbene va chiarito che la disciplina del credito al consumo de quo era regolata quanto al tasso di interesse (T.A.E.G. -Tasso Annuo Effettivo Globale) dal D.M. 8.7.1992 in base alla quale nell'art. 1 comma 4° si prevedeva che erano escluse dal TAEG le spese;
tale disciplina del 1992 veniva superata dall'art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108 in base alla quale il TAEG doveva comprendere tutte le spese e nulla rileva cosa determini la Banca d'Italia perchè quella società non ha alcun potere di legiferare;
poiché la legge prevale sui decreti ministeriali ex art. 4 disposizioni sulla legge in generale è evidente che la detta disposizione di legge ha abrogato il detto DM, ex art. 15 disposizioni sulla legge in generale, e da ciò consegue che nella determinazione del TAEG rientrano tutte -dicasi tutte- le spese comprese quelle di assicurazione;
va precisato che peraltro il modulo di contratto è in palese violazione di legge essendo scritto a caratteri così minuti che ha il solo fine di non farsi leggere e tale fine è del tutto illecito ex artt. 35 d. lgv. 6.9.2005 n. 206, solo per tale motivo non sarebbero dovuti interessi;
quanto al momento di valutazione dell'usurarietà del tasso ha invece ragione il convenuto in quanto come da art. 1 dl 29.12.2000 n. 394 convertito in l. 28.2.2001 n. 24 il novellato testo dell'art. 1815 cc prevede che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
è evidente dalla lettura di detta disposizione che l'interesse non deve essere usurario nel momento in cui si conclude il contratto mentre nella successiva fase di restituzione del mutuo (momento del loro pagamento) è invalente il superamento del saggio soglia;
sulla base di quanto sopra veniva disposta consulenza tecnica tesa ad accertare se vi fosse stato superamento del saggio soglia nel momento di conclusione del contratto; il consulente accertava che vi era stato superamento del saggio soglia nel momento di conclusione del contratto perchè con il costo del premio di assicurazione (per quanto sopra detto) si aveva il detto superamento;
da ciò consegue che, alla stregua dell'elaborato del consulente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2° cc, è nulla la clausola contrattuale prevedente interessi è nulla è dovuto per interessi dal convenuto durante tutto il rapporto stante la detta definizione di interessi usurari sopra detta (interessi usurari da verificare all'inizio del rapporto e



non al momento di scadenza del pagamento dei medesimi);
pertanto vanno dichiarate nulle le clausole del contratto di finanziamento relative agli interessi;
orbene, come emerge dall'elaborato del consulente, il capitale residuo alla data del 30.11.2010 era di € 11.852,77 ed andava pagato, come da contratto, in residue 96 rate mensili scadenti fine mese e perciò fino al 31.10.2018;
pertanto va dichiarato che Spitaleri Francesca era tenuta a pagare alla data del 30.11.2010 a favore della società LOGOS FINANZIARIA spa la somma di € 11.852,77, alle scadenze residue di contratto;
è evidente che se l'attrice ha pagato ulteriori rate dopo la detta data del 30.11.2010, come da essa affermato in note critiche alla ctu tali somme pagate andranno defalcate dalla detta somma;
in ordine al contratto concluso dall'attore col convenuto n. 15474QNO (doc. 9 attore) in sostituzione di quello concluso dall'attore con la società Unifin spa n. 74497 (doc. 1 attore) si osserva quanto segue;
assunto dell'attore è che tale contratto era nullo in quanto avendo ad oggetto la cessione del quinto dello stipendio non poteva il convenuto stipulare la cessione del quinto dello stipendio in quanto non era decorso un decennio dalla stipula della cessione con Unifin ovvero un anno dalla anticipata estinzione del medesimo mutuo con Unifin in quanto ciò era vietato dall'art. 39 comma 1° DPR 180/1950, applicabile ai privati ai sensi dell'art. 55 detto DPR;
orbene qui era avvenuto che il contratto Unifin venne concluso il 11.7.2005 e quello Logos il 2.9.2008 e perciò non intercorrevano fra le dette due cessioni il detto decennio ma vi è che pacificamente il 20.10.2008 (doc. 11 attore) venne estinto il mutuo Unifin mediante dazione da parte dell'attore della somma oggetto del contratto Logos 15474QNO (doc. 9 attore);
orbene ad avviso di questo giudice non è questa l'ipotesi di nullità prevista dalle dette disposizioni in quanto tale nullità si riferisce al caso di due contratti di cessione del tutto autonomi mentre se il secondo viene fatto per consentire al debitore di pagare meno interessi consentendogli col il denaro del secondo mutuo di estinguere il primo non si ricade nell'ipotesi di nullità citata;
pertanto tale domanda è infondata;
va pure chiarito che fra i due contratti (quelli già Unifin ed Ecla) ed i successivi due contratti Logos non si pone la questione suddetta del divieto di cessione del quinto dello stipendio in quanto mentre il primo contratto (Unifin) era sì una cessione del quinto il secondo (Ecla) era una delegazione di pagamento del quinto dall'attrice alla Ecla -prima- ed alla Logos dopo ma cessione è cosa ben diversa da delegazione, come riconosce peraltro l'attore a pagina 5 di ricorso ove parla della prassi del cd. doppio quinto uno per cessione l'altro per delegazione;
le spese e competenze del giudizio seguono al soccombente e si liquidano come da dispositivo, compensandole per metà, stante l'accoglimento parziale della domanda ma il costo della ctu va posto integralmente a carico del convenuto avendo avuto l'accertamento solo ad oggetto l'usurarietà del tasso praticato in un contratto;
va disposto che copia del ricorso e comparsa di risposta in riassunzione nonché copia dell'elaborato del consulente siano trasmessi alla Procura della Repubblica -sede- per la valutazione in merito al reato d'usura;
dichiara che la sentenza è clausolata.



P. Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio -sezione di Saronno- accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:

Dichiara nulle le clausole del contratto di finanziamento n. 15279QNO relative agli interessi;

Dichiara che Spitaleri Francesca era tenuta a pagare alla data del 30.11.2010 a favore della società LOGOS FINANZIARIA spa la somma di € 11.852,77, alle scadenze residue di contratto;

Rigetta le ulteriori domande;


Condanna la società Logos Fianziara spa a rimborsare a favore di Spitaleri Francesca le spese e competenze del giudizio, già compensandole per metà, che liquida in € 1.405,00 di onorario di avvocato, € 931,00 di diritti, € 292,00 di generali, € 135,82 per spese, oltre cpa, iva e spesa integrale della consulenza tecnica d'ufficio;

Dispone che copia del ricorso e comparsa di risposta nonché copia dell'elaborato del consulente siano trasmessi alla Procura della Repubblica -sede- per la valutazione in merito al reato d'usura;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Saronno il 5 h 2011

IL GIUDICE
il giudice
Dott. Giuseppe LIMONGELLI



AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta Freni

cloudfinance
Software Analisi Finanziaria